



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

DIREZIONE GENERALE

*Direzione per i Giochi*

Prot. N. 2008/ 11303/*Giochi/ADI*

Roma, 27 Mar. 2008

**Agli Uffici regionali e  
Sez. distaccate di AAMS  
Loro sedi**

**Ai Concessionari di rete per la  
gestione telematica degli  
apparecchi con vincita in denaro  
Loro sedi**

**SOGEI  
Via Mario Carucci, 99  
00143 Roma  
*c.a.*  
*Responsabile SMM*  
**Massimo Armellini****

*e, p.c.*

**Al Direttore generale di AAMS  
c.a. dr. Giorgio TINO  
Sede**

**Alla Direzione per le strategie  
c.a. dr.ssa Gabriella  
ALEMANNO  
Sede**

**Alla Direzione per le accise  
c.a. dr. Diego RISPOLI  
Sede**

**Alla Direzione per  
l'organizzazione e la gestione  
delle risorse  
c.a. dr. Fabio CARDUCCI  
Sede**

Oggetto: note a margine della Circolare N. 3/Giochi/ADI/2007 del 1° agosto  
2007 -

## Premessa

Con riferimento alla circolare citata in oggetto, si comunica che la nota integrativa n. 2007/31362/Giochi/ADI del 11/09/2007 è integralmente sostituita dalla presente. Quest'ultima, pertanto, è resa disponibile sul sito di AAMS in calce alla summenzionata circolare.

### 1. Poteri di rappresentanza del Concessionario

Nella premessa recata dalla circolare in oggetto, si legge testualmente: *“.....tutte le dichiarazioni concernenti, invece, gli eventi indicati nel prosieguo della circolare (che hanno, comunque, incidenza sulla determinazione del PREU), sono presentate dal concessionario nella persona di un legale rappresentante munito dei necessari poteri (sono esclusi in tal senso atti di conferimento senza rappresentanza), che sarà tenuto a dimostrare all’Ufficio competente di AAMS mediante produzione di copia autentica dei relativi atti di conferimento”*.

Innanzitutto, preme rilevare che la *ratio* che presiede alla citata disposizione è quella richiamata dal combinato disposto dell’art. 39, comma 13-*bis*, lett. e), del D.L. 30/09/2003, n. 269 e del successivo art- 39-*quinqies*, comma 3. In buona sostanza, il concessionario è tenuto a trasmettere *“.....i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento.....”* e se tali comunicazioni *“.....sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri.....”*, il concessionario è passibile della sanzione amministrativa tributaria da 500 a 8.000 euro.

Ne consegue che il concessionario, in quanto soggetto d’imposta, ove decida di delegare un soggetto diverso dal rappresentante legale censito in Anagrafe Tributaria ovvero dall’amministratore delegato della società già comunicato ad AAMS, per la dichiarazione di alcune tipologie di “provvedimenti amministrativi” (furto/sequestro/dissequestro, ecc.), dovrà farlo mediante un procuratore che agisca in nome e per conto del concessionario medesimo.

Nel merito, si comunica che la copia autentica attestante gli atti di conferimento summenzionati può essere presentata dai concessionari agli Uffici Regionali competenti in sede di prima dichiarazione, ritenendo sufficiente che, nelle comunicazioni successive, il rappresentante legale dichiari che la copia autentica degli atti conferenti la rappresentanza è già in possesso dell’Ufficio Regionale competente. Sarà, ovviamente, cura del concessionario segnalare tutte le mutate situazioni relative ai soggetti in questione giacché permane, in ogni caso, a carico del concessionario, la responsabilità della eventuale omessa comunicazione nonché della conseguente sanzione disposta dall’art. 39-*quinqies* del citato decreto legge n. 269 del 2003.

### 2. Data certa degli eventi dichiarati dal concessionario

Nell’ambito dell’acquisizione della dichiarazione presentata dal concessionario ai fini della comunicazione della sospensione o della cessazione di efficacia del nulla osta di esercizio si individuano due date di riferimento:

- la **data dell’evento**;
- la **data di presentazione della dichiarazione**.

In particolare, la **data dell’evento** è quella in cui si è verificato il “fatto” che, nel caso di **dismissione**, **cessione all’estero** o **risoluzione contratto**, è quella dichiarata dal concessionario, mentre in tutti gli altri casi è la data dichiarata nell’atto fatta eccezione per i casi

di furto/incendio, in cui la data da prendere in considerazione è quella della denuncia agli organi di pubblica sicurezza.

La **data di presentazione della dichiarazione**, invece, è **quella in cui la comunicazione è pervenuta all'Ufficio regionale di Aams**. Essa coincide, secondo i principi generali vigenti, con la data del protocollo di entrata (*se consegnata a mano*) ovvero con quella del timbro postale dell'ufficio emittente (*se inviata tramite posta*).

Relativamente a tali date il sistema effettua i controlli di congruenza propedeutici alla segnalazione del ritardo nella presentazione della dichiarazione (*se >10 gg.*), ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni tributarie previste (*art. 3 commi 2 e 3 del decreto AAMS sulle comunicazioni 23/04/2007*). Pertanto:

- se la **differenza tra la data dell'evento e la data di presentazione**, entrambe acquisite con le modalità precedentemente descritte, **non supera i 10 gg.**, non è effettuata alcuna segnalazione all'Ufficio da parte del *sistema centrale*. Al riguardo si sottolinea che, qualora la data di scadenza dei 10 gg. coincida con giornate non lavorative (sabato, domenica e festivi), la scadenza viene opportunamente differita al primo giorno lavorativo (ad es. al lunedì se la scadenza è di sabato o domenica);
- se la **differenza tra la data dell'evento e la data di presentazione**, entrambe acquisite con le modalità precedentemente descritte, **è superiore a 10 gg.**, il *sistema* effettua la segnalazione all'Ufficio il quale dovrà decidere, con riferimento agli apparecchi che presentano tale incongruenza, la possibile applicazione della sanzione, anche **sulla base della documentazione probatoria prodotta dal concessionario**.

A prescindere dalla eventuale applicazione della citata sanzione, la **data certa per l'interruzione della base imponibile relativa al PREU** sarà quella corrispondente all'evento occorso secondo la regola sopra illustrata. Resta esclusa da tale ambito la data certa relativa alla **risoluzione del contratto con subentro di altro concessionario**. In questo caso, infatti, la data certa è quella di estrazione dei contatori inviata dal concessionario risolvente.

Inoltre, sempre quando la comunicazione degli eventi sia effettuata dal concessionario con ritardo superiore a 10 gg., nel caso in cui l'evento non abbia data certa o non risulti da atto di data certa (fatta eccezione per la **ripresa dell'efficacia del nulla osta**), la **data certa per l'interruzione della base imponibile relativa al PREU** sarà quella corrispondente alla **comunicazione del concessionario** (corrispondente alla data di presentazione della dichiarazione).

A conclusione di quanto fin qui esposto, preme evidenziare quanto già riportato nella circolare citata in oggetto a proposito della autonoma acquisizione degli atti da parte degli Uffici competenti.

È del tutto evidente che esistono eventi (*si pensi al sequestro, alla confisca, alla revoca, ecc.*) per i quali l'Ufficio procede, registrandoli in banca dati, alla loro autonoma acquisizione (*senza la dichiarazione del Concessionario*), sia perché è lo stesso Ufficio ad emetterli, sia perché ne è venuto direttamente a conoscenza dalle forze di polizia. In tali casi il Concessionario non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dell'evento già acquisito e, ove la stessa venga comunque presentata, l'acquisizione informatica dell'evento sarà collegato a quello già precedentemente registrato in banca dati.

Appare superfluo evidenziare che, in tale circostanza, (*vale a dire quando l'evento è stato precedentemente ed autonomamente registrato dal competente Ufficio di AAMS*) l'eventuale



comunicazione dello stesso evento prodotta dal concessionario, ancorché presentata in ritardo rispetto alla data in cui tale evento si è determinato, non darà luogo ad alcun riscontro di incongruenza tra le date (dell'*evento* e di presentazione della *dichiarazione*) e non determinerà – a carico del Concessionario – alcuna sanzione.

IL DIRETTORE  
*f.to* Antonio Tagliaferri